

Condizioni di acquisto standard

1. Accettazione delle condizioni.

Il Fornitore è tenuto ad accettare tutte le condizioni stabilite nel presente documento e nell'Ordine di Acquisto al quale sono allegate le presenti condizioni, o nel quale sono espressamente richiamate (collettivamente indicato come l'**Ordine**), comprese le modifiche, le specifiche o altri documenti ai quali si fa riferimento nel presente Ordine. Se non diversamente indicato nell'Ordine o in un accordo separato, e redatto in forma scritta, le condizioni qui indicate prevarranno sulle condizioni con esse confliggenti. Qualora i termini "click-wrap," "click-through," "browse-wrap" o "shrink-wrap" fossero inclusi o integrati nei beni o servizi, compresi i software, tali condizioni non saranno valide ed efficaci e l'Ordine avrà la prevalenza. L'emissione di questo Ordine da parte dell'Acquirente non costituisce, e/o implica, accettazione di qualsiasi delle offerte di vendita, quotazioni, preventivi, condizioni di acquisto standard del Fornitore o altre proposte del Fornitore. Il riferimento, nell'Ordine, a tali offerte di vendita, quotazioni, preventivi, condizioni di acquisto standard del Fornitore o proposte non costituirà in alcun modo una modifica ad alcuna delle condizioni dell'Ordine, le quali avranno sempre prevalenza su tali offerte, quotazioni, preventivi o proposte. Qualunque accettazione o atto di riscontro dell'Ordine da parte del Fornitore (incluso, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, il dare esecuzione a qualunque dei lavori e delle attività richiesti nell'Ordine), anche nel caso in cui contenga o faccia rinvio a disposizioni contrastanti o ulteriori rispetto a quelle dell'Ordine, costituirà piena accettazione dell'Ordine da parte del Fornitore, e le disposizioni contrastanti o ulteriori dovranno considerarsi inefficaci, a meno che non siano state concordate specificamente ed espressamente per iscritto dall'Acquirente.

2. Prezzi, pagamenti e quantitativi.

2.1 Prezzi, tasse e imposte. Tutti i prezzi sono fissi. Non saranno consentiti ulteriori addebiti di alcun tipo, salvo specificatamente convenuto per iscritto con l'acquirente e formalizzato in una revisione dell'Ordine ai sensi dell'articolo 6. Il Fornitore garantisce che i prezzi di qualsiasi dei beni/servizi oggetto dell'Ordine non eccedano i prezzi degli stessi beni/servizi o comparabili con essi offerti a terzi dal Fornitore. Il Fornitore dovrà informare tempestivamente l'Acquirente di eventuali prezzi inferiori, applicati a beni/servizi identici o comparabili, e in tal caso le parti dovranno effettuare tempestivamente gli opportuni adeguamenti ai prezzi convenuti. I prezzi indicati dal Fornitore includono tutte le tasse, le imposte, provvigioni ed oneri di qualsiasi tipo applicabili ai beni o servizi, e Deliverables, acquistati in conformità ed in esecuzione del presente Ordine; resta tuttavia inteso che il prezzo applicato dal Fornitore deve considerarsi al netto dell'eventuale imposta sul valore aggiunto ("**IVA**") o imposta equivalente che sia recuperabile dall'Acquirente, che sarà identificata separatamente nella fattura emessa dal Fornitore. Con il termine "**Deliverables**" si intendono tutti gli elementi tangibili o intangibili, comprese invenzioni, scoperte, opere d'autore, programmi, opere derivate, codice sorgente, codice oggetto, idee, tecniche, metodi, processi, informazioni, dati, documentazioni e materiali che il Fornitore crea, prepara o consegna all'Acquirente o a una sua Affiliata, o che siano altrimenti prodotti, concepiti, realizzati, proposti o sviluppati dal Fornitore, in ragione e/o connessione con la fornitura di qualsiasi opera, o attività, in favore dell'Acquirente, o di una sua Affiliata, sulla base ed in conformità all'Ordine. Qualora il Fornitore fosse obbligato da normative, trattati, convenzioni, protocolli, regolamenti, ordinanze, codici, standards, direttive, decreti, inclusi i provvedimenti giudiziari e norme emanate da enti o autorità amministrative applicabili ai beni, ai servizi o alle attività contemplati o disposti ai sensi del presente Ordine (collettivamente, "**Legge**"/"**Leggi**") ad addebitare all'Acquirente l'IVA o imposta equivalente, il Fornitore

dovrà verificare che tale imposta venga fatturata all'Acquirente, in conformità alle normative vigenti, in modo da consentire all'Acquirente di chiederne il rimborso alla competente autorità amministrativa. Qualora l'Acquirente sia tenuto per Legge ad agire in qualità di sostituto di imposta per il Fornitore, o comunque a pagare imposte per conto del Fornitore, l'Acquirente detraerà tali imposte dai pagamenti dovuti al Fornitore e fornirà a quest'ultimo la ricevuta o la certificazione prevista dalla Legge, attestante l'avvenuto pagamento delle imposte a nome del Fornitore. Inoltre, il Fornitore sarà l'unico responsabile del pagamento di tutte le tasse, imposte, tributi, oneri vari, stipendi, premi assicurativi, contributi e relativi interessi e sanzioni applicabili ai beni o servizi in relazione al presente Ordine (collettivamente, "**Pagamenti del Fornitore**") e nella misura massima consentita dalla legge, l'Acquirente avrà la facoltà di sospendere totalmente o parzialmente il pagamento, senza che ciò comporti l'applicazione di penali o interessi, qualora il Fornitore non fornisca prova di essere pienamente in regola con le obbligazioni relative ai Pagamenti del Fornitore. Se richiesto dalla legislazione applicabile, il Fornitore dovrà istituire o registrare una sede, una succursale o divisione nel territorio dello Stato in cui debba essere eseguita una porzione qualsiasi dell'Ordine o ottenere riconoscimento formale quale persona giuridica legittimata ad operare e svolgere attività economica in tale/i Stato/i, ed imporre i medesimi obblighi a qualunque fornitore, venditore, appaltatore, rappresentante o agente del Fornitore, di qualunque tipo e grado, utilizzato per eseguire qualsiasi attività o fornire i beni o i Deliverables oggetto dell'Ordine (collettivamente, e ciascuno, individualmente, un "**Subappaltatore/i**"; il Fornitore, i suoi Subfornitori, Subappaltatori e i suoi o i loro dipendenti, rappresentanti, agenti, collaboratori di qualunque tipo, di tutti quanti i soggetti che precedono, saranno indicati collettivamente come "**Gruppo del Fornitore**").

2.2 Pagamenti. (a) Se non diversamente specificato nell'Ordine o disposto dalle Leggi, i termini di pagamento sono a 60 giorni dall'ultima tra (a) la data di ricezione di valida fattura da parte dell'Acquirente o (b) la ricezione di beni o servizi, da parte dell'Acquirente, in conformità all'Ordine (la "**Data netta**"). In ogni caso, la fattura del Fornitore dovrà recare il numero dell'Ordine e dovrà essere emessa non oltre 90 giorni dalla ricezione dei beni da parte dell'Acquirente, o dal completamento dei servizi da parte del Fornitore. Nella misura più ampia permessa dalla Legge, l'Acquirente avrà la facoltà di rifiutare la fattura del Fornitore, senza incorrere in alcuna responsabilità, nel caso in cui non sia indicato il numero di Ordine, sia stata emessa dopo il termine sopra indicato o vi siano altre imprecisioni. Tale rifiuto non darà diritto al Fornitore di sospendere l'esecuzione dell'Ordine, e la responsabilità per eventuali conseguenti ritardi di pagamento o mancati pagamenti da parte dell'Acquirente sarà esclusivamente del Fornitore. Il Fornitore dichiara di essere autorizzato a ricevere il pagamento nella valuta indicata nell'Ordine. L'Acquirente, in qualsiasi momento, avrà il diritto di operare la compensazione con riguardo a qualsiasi importo dovuto dal Fornitore, o da società Affiliate del Fornitore, all'Acquirente, o a società Affiliate dell'Acquirente, in base a questo Ordine, o altri ordini, o accordi. Con il termine "**Affiliata**", ai fini del presente Ordine, si intende, in relazione a ciascuna parte, una qualunque persona fisica o giuridica, inclusi, a titolo esemplificativo ma non limitativo, qualsiasi individuo, società per azioni, società di capitali, società di persone, impresa in partecipazione, joint venture o gruppo di società che direttamente o indirettamente, controlla tale parte o ne è controllata o si trova sotto comune controllo con essa.

(b) Pagamenti raggruppati. L'Acquirente può scegliere di raggruppare tutte le fatture che non sono state scontate in base ad un accordo separato, e hanno Date nette comprese tra il sedicesimo giorno di un mese e il quindicesimo giorno del mese successivo, e disporre il pagamento di tali fatture il terzo giorno del secondo mese ovvero, se quel giorno non è un giorno lavorativo, il giorno lavorativo successivo (ciascuna di tali date di pagamento è denominata "**Data del pagamento raggruppato mensile**"), di conseguenza alcune fatture verranno saldate prima della loro Data netta e altre fatture verranno saldate dopo la loro Data netta. In alternativa, l'Acquirente può scegliere di raggruppare e saldare trimestralmente tutte le fatture che non sono state scontate in base ad un accordo separato, come segue: (i) si dovranno raggruppare le fatture aventi Date nette comprese tra il sedicesimo giorno di febbraio e il quindicesimo giorno di maggio e l'Acquirente dovrà disporre il pagamento il terzo giorno di aprile oppure, se quel giorno non è un giorno lavorativo, il giorno lavorativo successivo; (ii) si dovranno raggruppare le fatture aventi Date nette comprese tra il sedicesimo giorno di maggio e il quindicesimo giorno di agosto e l'Acquirente dovrà disporre il pagamento il terzo giorno di luglio oppure, se quel giorno non è un giorno lavorativo,

il giorno lavorativo successivo; (iii) si dovranno raggruppare le fatture aventi Date nette comprese tra il sedicesimo giorno di agosto e il quindicesimo giorno di novembre e l'Acquirente dovrà disporre il pagamento il terzo giorno di ottobre oppure, se quel giorno non è un giorno lavorativo, il giorno lavorativo successivo; e (iv) si dovranno raggruppare le fatture aventi Date nette comprese tra il sedicesimo giorno di novembre e il quindicesimo giorno di febbraio e l'Acquirente dovrà disporre il pagamento il terzo giorno di gennaio oppure, se quel giorno non è un giorno lavorativo, il giorno lavorativo successivo (ciascuna di tali date di pagamento è denominata "**Data del pagamento raggruppato trimestrale**"), di conseguenza, alcune fatture verranno saldate prima della loro Data netta e altre fatture verranno saldate dopo la loro Data netta.

2.3 Garanzia. Qualora l'Acquirente abbia ragione di credere che vi siano state variazioni sostanziali nella solvibilità o nelle capacità finanziarie del Fornitore, l'Acquirente si riserva il diritto di richiedere al Fornitore di fornire, entro 15 giorni di calendario dalla data della richiesta, una *parent company guarantee* da parte della società madre o una garanzia dei soci o garanzia equivalente nella forma e nella sostanza indicata dall'Acquirente, o comunque accettata da quest'ultimo.

2.4 Quantitativi. (a) Principi generali. Le Parti convengono che qualsiasi stima o previsione relativa alle quantità di beni da acquistare, che sia fornita dall'Acquirente al Fornitore: (i) rappresenta una mera stima dell'Acquirente del suo fabbisogno di beni o servizi, (ii) è suscettibile di aggiustamenti a discrezione dell'Acquirente in base alle sue effettive necessità di volume, richieste dei clienti, o condizioni di mercato, e (iii) non rappresenterà in alcun caso un impegno o un obbligo da parte dell'Acquirente, o di una sua Affiliata, di acquisto di una percentuale o di volumi minimi di beni o servizi dal Fornitore, o da qualsiasi altro soggetto. L'Acquirente non è obbligato ad acquistare alcun quantitativo di beni o servizi, eccetto per il/i quantitativi eventualmente specificati: (i) nell'Ordine; o (ii) o nelle richieste di rilascio trasmesse dall'Acquirente conformemente all'Ordine. Il Fornitore non dovrà assumere impegni vincolanti verso terzi, od organizzare la propria produzione al fine di produrre quantità superiori a quelle specificate nell'Ordine, o nella richiesta di rilascio, oppure completare la fornitura in anticipo rispetto ai tempi necessari per rispettare i tempi di consegna concordati con l'Acquirente. Nel caso in cui il Fornitore assuma tali impegni vincolanti o intraprenda una tale produzione, qualsiasi rischio o esposizione che ne consegua sarà interamente a carico del Fornitore. I beni che eventualmente siano consegnati all'Acquirente in quantità superiori a quelle specificate nell'Ordine o nella richiesta di rilascio dell'Acquirente oppure in anticipo rispetto ai termini di consegna potranno essere restituiti al Fornitore con rischio e spese a carico del Fornitore, incluso, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, qualsiasi costo sostenuto dall'Acquirente per il deposito e la gestione di tali beni.

(b) Cessazione della Produzione/Parti di Ricambio. Il Fornitore dovrà dare all'Acquirente informazione scritta con un anticipo di almeno 180 (centottanta) giorni, in caso di cessazione definitiva della produzione di qualsiasi bene acquistato o necessario per la produzione/fornitura di beni e/o servizi, in base al presente Ordine. Tale obbligo renderà in vigore per un anno dopo la conclusione, risoluzione o scadenza del presente Ordine. Inoltre, per qualsiasi bene acquistato in base al presente Ordine, il Fornitore dovrà fornire parti di ricambio sufficienti per un periodo di 5 (cinque) anni dopo la cessazione della produzione del bene principale da parte del Fornitore. I prezzi delle parti di ricambio non potranno essere superiori ai prezzi applicati al momento di cessazione della produzione dei relativi beni; inoltre, il Fornitore non potrà applicare, né l'Acquirente dovrà pagare, alcun onere ulteriore di assemblaggio. Al termine del sopra menzionato periodo di 5 (cinque) anni, il Fornitore dovrà continuare a conservare in buone condizioni manutentive tutte le strumentazioni necessarie per la produzione dei beni e/o parti di ricambio, e non potrà disporre senza aver prima contattato l'Acquirente e aver offerto all'Acquirente la facoltà di acquistare le suddette strumentazioni. Resta inteso che l'Acquirente non promette, nè si impegna, all'acquisto di alcun volume o importo di parti di ricambio o altri beni. Tutte le parti di ricambio acquistate dall'Acquirente saranno soggette alle disposizioni dell'Ordine.

2.5 Condizioni di noleggio. Nel caso in cui i beni siano dati in noleggio dal Fornitore si applicheranno, per la durata del noleggio, i canoni stabiliti nell'Ordine. A fini di chiarezza, l'Acquirente non sarà tenuto ad alcun indennizzo per danni causati dai beni in noleggio, non imputabili all'Acquirente stesso. Inoltre, il canone di noleggio sarà pagato dall'Acquirente al Fornitore, subordinatamente al ricevimento, in suo favore, del pagamento da parte dell'utente

finale dell'importo corrispondente a detto canone. Tutti i beni in noleggio saranno ispezionati e preparati secondo i requisiti, gli standards e i regolamenti dell'Acquirente, dell'utente finale o, in ogni caso, vigenti ed applicabili.

3. Consegna e trasferimento della proprietà.

3.1 I Tempi di consegna previsti dall'Ordine sono da considerarsi essenziali. Il Fornitore dovrà consegnare tutti i beni, inclusi i Deliverables, ed eseguire tutti servizi, rispettando il calendario di consegna indicato nell'Ordine. Nel caso in cui il Fornitore, per qualsiasi motivo, preveda difficoltà a rispettare i termini di consegna pattuiti, o ad adempiere a qualsiasi altra obbligazione nascente dal presente Ordine, dovrà darne immediatamente notizia per iscritto all'Acquirente. A meno di diversa disposizione nell'Ordine, laddove il Fornitore non esegua, entro i termini stabiliti, i servizi pattuiti e/o non consegna tutti i prodotti e relativi documenti (inclusi, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, disegni, listino parti di ricambio –**"SPIR"**–, certificati, manuali e documentazione relativa alla qualità), o non esegua i servizi come stabilito, il Fornitore verrà sottoposto a valutazione e sarà tenuto a pagare all'Acquirente, penali per ritardo nella misura del 1% (unopercento) dell'importo totale dell'Ordine per ogni settimana di ritardo o parte di essa, fino al 15% (quindicipercento) del valore totale dell'Ordine, fatto salvo in ogni caso il maggior danno. Le parti concordano che tali importi sono una ragionevole previsione dei danni che l'Acquirente subirà a causa del ritardo, in base alle circostanze esistenti al momento di emissione dell'Ordine, e costituiscono applicazione di quanto previsto dall'art. 1382 del codice civile italiano, precisandosi altresì che resta fermo il risarcimento dei danni ulteriori in caso di ritardi superiori a 15 (quindici) settimane. La suddetta clausola penale non è comunque limitativa del diritto al risarcimento dei danni conseguenti ad inadempimenti diversi dal ritardo nella consegna, nei limiti previsti dall'Ordine e dalle disposizioni di seguito indicate. Resta inteso che nel caso di ritardi superiori a 15 (quindici) settimane, l'Acquirente si riserva il diritto, senza incorrere in alcuna responsabilità: (a) di risolvere il contratto di cui all'Ordine, per intero, o in parte, in conformità all'articolo 10.2; (b) di scegliere la spedizione con il mezzo più rapido esclusivamente a spese del Fornitore; oppure (c) di acquistare altrove beni o servizi sostitutivi e addebitare al Fornitore l'eventuale differenza tra il costo dei beni o dei servizi stabilito nell'Ordine e il costo di approvvigionamento dei beni o servizi sostitutivi, essendo consapevole, il Fornitore, che i beni o servizi da esso forniti ai sensi del presente Ordine, sono essenzialmente finalizzati a far parte di un corrispondente obbligo di fornitura dell'Acquirente con i suoi clienti.

3.2 Tutti i termini di consegna si intendono INCOTERMS 2020. Salvo disposizione contraria nell'Ordine, i beni saranno consegnati FCA (sede/stabilimento del Fornitore). Il trasferimento della proprietà dal Fornitore all'Acquirente sui beni spediti dagli Stati Uniti d'America (**"USA"**) avverrà immediatamente nel momento dell'uscita di uno dei beni dal territorio, dalle acque territoriali e/o dallo spazio aereo degli USA; ai fini del presente Ordine, le parti concordano che le acque territoriali degli USA si estendono per dodici (12) miglia nautiche a partire dalla terraferma, da determinarsi in conformità alla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982. In tutti gli altri casi, il trasferimento della proprietà dal Fornitore all'Acquirente avverrà alla consegna. L'Acquirente potrà restituire al Fornitore, a spese di quest'ultimo, prodotti consegnati in anticipo. In ogni caso, l'Acquirente potrà scegliere il tipo di contratto di trasporto ed il luogo di consegna. Il Fornitore dovrà in ogni caso fornire all'Acquirente, insieme alla *packing list* ed alla eventuale documentazione doganale, l'indicazione del Paese di origine e il codice di esportazione appropriato, inclusi l'*Export Control Classification Number* (**"ECCN"**) e le Tariffe Doganali Armonizzate di ciascun bene spedito in base al presente Ordine, con il dettaglio necessario per il rispetto di eventuali accordi commerciali o doganali. Il Fornitore riconosce che, in caso di proprio inadempimento ad uno qualunque dei suddetti requisiti dell'Acquirente o ad altri requisiti, tutti i conseguenti oneri di trasporto e altri danni saranno a carico del Fornitore e sarà possibile il ricorso a qualsiasi altro rimedio attribuito dalla Legge o dal contratto.

3.3 Il Fornitore includerà con la lista di imballaggio (*"packing list"*) per ciascuna spedizione una lista materiali/parti (**"BOM"**) dettagliata e completa che faccia riferimento a ogni componente dei beni acquistati dall'Acquirente e indichi quali componenti della BOM fanno parte oppure non fanno parte della spedizione. Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore dovrà fornire una *packing list* con indicato il valore di ciascun pezzo.

3.4 Nel caso in cui i prodotti attraversino una frontiera internazionale, lo sdoganamento sarà eseguito in accordo al termine di consegna Incoterm applicabile e il Fornitore dovrà fornire una copia del certificato di esportazione insieme alla fattura commerciale e insieme agli altri documenti di esportazione, compresa la packing list e la bolla di trasporto. La fattura dovrà essere in inglese e nella lingua del Paese di destinazione, e dovrà includere: nomi e numeri di telefono dei rappresentanti dell'Acquirente e del Fornitore coinvolti nella vendita; numero d'Ordine; linea(e) d'Ordine; numero della richiesta di rilascio, se applicabile; codice prodotto; descrizione dettagliata della merce; prezzo unitario del prodotto nella valuta della vendita; quantità; termine di consegna Incoterm e luogo di consegna, Paese d'origine dei prodotti, per ciascuna linea d'Ordine. Inoltre, tutti i prodotti o servizi forniti all'Acquirente dal Fornitore e non inclusi nel prezzo di acquisto dell'Ordine dovranno essere identificati separatamente nella fattura (ad es.: materiali in custodia dell'Acquirente con opzione di acquisto – "*consigned material*" –, attrezzi, merci in conto lavorazione, etc.). Ciascuna fattura dovrà inoltre includere il relativo numero d'Ordine o altre informazioni rilevanti in relazione a eventuali materiali in custodia dell'Acquirente con opzione di acquisto e indicare sconti e ribassi, rispetto al prezzo base, usati per determinare il prezzo indicato in fattura.

3.5 Se esiste un trattato commerciale o doganale (un "**Accordo Commerciale**") tra il Paese di destinazione dei prodotti ed il Paese del Fornitore, il Fornitore collaborerà con l'Acquirente al fine di verificare se i prodotti rientrano in un qualche particolare programma che comporti un vantaggio per l'Acquirente, e si impegna a fornire la relativa documentazione (ad es.: Certificato EUR1, Dichiarazione GSP, FAD, Certificati USMCA, o altri certificati di origine) di supporto allo speciale programma doganale applicabile (ad es., EEA, Convenzione di Lomé, Unione per il Mediterraneo, GSP, Free Trade Agreement tra Unione Europea e Messico, USMCA, etc.), in modo da permettere all'Acquirente di usufruire di esenzioni o riduzioni doganali per l'entrata dei prodotti nel Paese di destinazione. Parimenti, qualora un Accordo Commerciale o uno speciale programma doganale applicabile al presente Ordine dovesse entrare in vigore durante la sua esecuzione, e l'Acquirente lo ritenesse vantaggioso, il Fornitore si impegna a collaborare con l'Acquirente per ottenere tali vantaggi, inclusi scambi in compensazione ("*counter-trade*") e compensazioni di crediti che possano risultare dal presente Ordine, e il Fornitore accetta che tali vantaggi siano a beneficio esclusivo dell'Acquirente. Il Fornitore dovrà informare prontamente l'Acquirente di eventuali errori nella documentazione fornita. Il Fornitore terrà indenne e manleverà l'Acquirente da costi, multe, penali o oneri che potrebbero derivare da una imprecisione nella documentazione fornita dal Fornitore o da una sua cooperazione tardiva.

3.6 Rifiuto. Qualora, dopo la consegna dei beni, o l'esecuzione dei servizi, oggetto del presente Ordine, gli stessi risultassero difettosi o altrimenti non conformi all'Ordine, compresi eventuali disegni e specifiche applicabili, indipendentemente dal fatto che il difetto o la non conformità in questione, sia relativa a quanto fornito dal Fornitore o da un suo Subappaltatore, l'Acquirente potrà, a propria discrezione e a spese del Fornitore, rifiutare e restituire, per intero o in parte, tali beni o servizi, salvo ogni altro rimedio previsto dalla Legge e dal presente Ordine, incluso quanto indicato nel seguente art. 8.3. Nel caso si rendessero necessarie delle riparazioni o sostituzioni, il Fornitore sarà tenuto a effettuare, interamente a sue spese, ogni ispezione o test ragionevolmente richiesti dall'Acquirente per verificare la conformità al presente Ordine.

4. Titolarità della proprietà dell'Acquirente.

L'Acquirente non assume alcun obbligo di fornire al Fornitore attrezzature, strumenti o materiali per l'esecuzione del presente Ordine, se non nei limiti di quanto altrimenti espressamente previsto. Tutto quanto sia fornito dall'Acquirente, sia che si tratti di beni materiali o immateriali (inclusi informazioni, dati, attrezzature, materiali, disegni, *software*, *know-how*, documenti, marchi, diritti d'autore, apparecchiature o altri materiali), sarà e resterà di proprietà dell'Acquirente, e viene accettato ed usato dal Fornitore, dai suoi Subappaltatori e dagli altri componenti del Gruppo del Fornitore, nello stato e nel luogo in cui si trovano, con ogni eventuale difetto e senza alcun tipo di garanzia, espressa o implicita. Il Fornitore userà tali beni a proprio rischio. Tali beni, anche individualmente, ove possibile, dovranno essere chiaramente identificati dal Fornitore come beni di proprietà dell'Acquirente, immagazzinati separatamente rispetto ai beni di proprietà del Fornitore e tenuti in corretto stato manutentivo dal Fornitore. Il Fornitore farà uso dei beni di proprietà dell'Acquirente esclusivamente al fine di

soddisfare il presente Ordine, o altri ordini dell'Acquirente stesso e non potrà farne uso, darne informazione a terzi, o farne riproduzioni per alcun altro scopo. Quando tali beni di proprietà dell'Acquirente si trovino sotto controllo e custodia del Fornitore, il rischio sarà a carico esclusivo di quest'ultimo, il quale dovrà mantenere i beni di proprietà dell'Acquirente liberi da gravami e assicurarli a sue spese per un ammontare almeno pari al costo di sostituzione, indicando l'Acquirente come beneficiario. I beni di proprietà dell'Acquirente, inoltre, dovranno essere rimossi, o restituiti, se danneggiati o distrutti, immediatamente su richiesta dell'Acquirente, nel qual caso il Fornitore dovrà, a sue spese, preparare i beni di proprietà dell'Acquirente per la spedizione e restituirli allo stesso, nelle condizioni in cui li ha ricevuti, fatta eccezione per la normale usura. Come disposto dal precedente Articolo 3.4, i beni in custodia dell'Acquirente con opzione di acquisto ("*consigned material*"), le attrezzature e la tecnologia usati per la produzione dei beni forniti ai sensi del presente accordo, dovranno essere identificati nella fattura commerciale o *pro forma* predisposti nell'ambito di spedizioni internazionali.

5. Attività prestate in loco.

Nel caso in cui parte delle attività previste dal presente Ordine sia prestata, per un periodo superiore a 10 giorni consecutivi o a 14 giorni complessivi nel medesimo trimestre fiscale, da qualunque componente del Gruppo del Fornitore all'interno, presso o vicino ad un impianto posseduto, mantenuto e/o gestito dall'Acquirente, da una sua Affiliata, o da un cliente dell'Acquirente o da un'Affiliata dell'Acquirente (ciascuno un "**Sito**"), oppure comporti l'accesso a qualsiasi rete informatica dell'Acquirente, delle sue Affiliate e/o dei loro clienti da parte di qualunque componente del Gruppo del Fornitore, il Fornitore dichiara e garantisce che verificherà l'identità del personale, a sue spese e prima di inviare il personale o permettere l'accesso a componenti del Gruppo del Fornitore, nella misura massima consentita dalla Legge e dopo essersi procurato dal relativo personale ogni autorizzazione scritta che sia necessaria e/o opportuna, anche attraverso l'effettuazione di un monitoraggio delle liste di controllo ("*watchlist*") con le informazioni disponibili in relazione a tale personale, in conformità a quanto previsto dal documento *Background Checking Guidelines* disponibile al sito: <https://www.bakerhughes.com/suppliers>. Se richiesto dall'Acquirente, il Fornitore assicurerà altresì che tale personale si sottoponga a esami medici, verifiche di idoneità fisica e/o esami sull'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti, nel rispetto della Legge applicabile, al fine di fornire idonea garanzia che tale personale è in condizione di poter svolgere il proprio lavoro in modo sicuro, senza la presenza di rischi eccessivi di provocare danni a sé o ad altri.

6. Modifiche.

6.1 L'Acquirente potrà in qualunque momento, a sua discrezione, introdurre modifiche all'Ordine, incluso al programma di consegne, e il Fornitore dovrà adeguarsi a tali modifiche. Tuttavia egli non potrà procedere all'implementazione delle stesse fino a che la richiesta non sia formalizzata dall'Acquirente in una modifica d'Ordine scritta. Qualora la modifica comporti un sostanziale aumento o diminuzione dei costi e/o dei tempi di realizzazione del lavoro oggetto dell'Ordine, un equo aggiustamento sarà concordato per iscritto e riflesso nel prezzo dell'Ordine e/o nelle date di consegna, sempreché il Fornitore ne faccia richiesta a pena di decadenza entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di modifica (o sospensione), e sempreché tale richiesta sia limitata ai ragionevoli e documentati costi diretti che non possano essere evitati come risultato diretto della modifica.

6.2 Il Fornitore dovrà comunicare all'Acquirente per iscritto e con idoneo anticipo qualsiasi: (a) modifica relativa ai beni e/o servizi, alle rispettive specifiche e/o composizioni; (b) modifica sostanziale del processo produttivo; (c) sostanziale modifica o spostamento dell'impianto e/o di attrezzature/macchinari; (d) trasferimento presso altro luogo di qualsiasi lavorazione da eseguire ai sensi del presente accordo o (e) modifica sostanziale delle forniture di beni/servizi necessari per l'esecuzione dell'Ordine (f) cessazione della produzione di beni o dell'esecuzione di servizi; oppure (g) modifica che possa avere un impatto sui beni/servizi, e nessuna di tali modifiche potrà essere implementata senza che l'Acquirente abbia avuto la possibilità di effettuare i controlli, le ispezioni e/o gli esami necessari per accertare l'impatto di tale modifica sulla prestazione dei beni e/o servizi ed abbia acconsentito a tali modifica per iscritto. Sarà responsabilità del Fornitore ottenere, completare e inviare i documenti appropriati in relazione a ciascuna modifica, compreso quanto previsto da procedure scritte dell'Acquirente per l'emissione

di modifiche contrattuali. A seguito di modifiche alla progettazione del Fornitore o al materiale usato per la produzione dei beni in relazione all'Ordine, il Fornitore dovrà includere, insieme alla distinta dei colli per ciascuna spedizione, un BOM completo e dettagliato che elenchi ciascun componente dei beni acquistati dall'Acquirente e dovrà indicare quali componenti del BOM sono o meno inclusi nella spedizione. Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore dovrà fornire una distinta dei colli che riporti il valore di ciascuna voce.

7. Qualità e audits .

7.1 Ispezioni/Esami/Controlli. Al fine di permettere una valutazione sulla qualità del lavoro del Fornitore, il rispetto delle specifiche dell'Acquirente ed il corretto adempimento della Legge e delle disposizioni del presente Ordine, previo ragionevole avviso da parte dell'Acquirente: (a) tutti i prodotti, materiali, processi, disegni e servizi comunque connessi ai prodotti e servizi comprati in base al presente Ordine saranno soggetti a ispezione e test da parte dell'Acquirente, le sue Affiliate, i suoi o i loro rispettivi clienti o rappresentanti (ciascuno dei quali, un "Ispettore"), in ogni momento e luogo, ivi compresi i luoghi in cui i beni sono prodotti sono resi o il servizi eseguiti, si tratti di strutture del Fornitore, di Subappaltatori o altrove; e (b) saranno altresì suscettibili di verifica e ispezione da parte di un Ispettore i libri contabili e documenti del Fornitore relativi all'Ordine. Il Fornitore sarà tenuto, senza incremento di prezzo: (i) a consentire un ragionevole accesso agli Ispettori e ad assicurare loro assistenza e sicurezza; e (ii) prendere tutte le precauzioni necessarie per la sicurezza degli Ispettori presenti nelle strutture del Gruppo del Fornitore e implementare procedure di sicurezza adeguate, incluso, se richiesto da un Ispettore per motivazioni relative alla sicurezza, fermare immediatamente qualsiasi attività. Se esiste un pericolo per la sicurezza, salute o incolumità degli Ispettori legato alle condizioni del luogo, l'Acquirente e/o le sue Affiliate e/o i suoi o i loro rispettivi clienti potranno allontanare dalla struttura il proprio personale in tutto o in parte, senza alcun costo e senza alcuna responsabilità. Qualora il presente Ordine preveda specifici test da parte di Ispettori, o la possibilità di fare ispezioni o presenziare a certi eventi, i prodotti non potranno essere spediti o i servizi prestati senza il visto dell'Ispettore designato a tale scopo o una rinuncia scritta allo specifico test/ispezione/presenza. Tuttavia, l'Acquirente non potrà ritardare la spedizione senza giustificato motivo. Eccetto se concordato fra le parti, il Fornitore dovrà notificare per iscritto all'Acquirente con un preavviso di almeno 30 giorni la data programmata per ciascun test/ispezione/presenza finale e, se previsto per test/ispezione/presenza da svolgersi in corso d'opera. Nell'eventualità in cui un Ispettore effettui un'ispezione, accetti i prodotti/servizi oppure non provveda a svolgere l'ispezione, accettare o rigettare i prodotti/servizi, o ometta di individuare eventuali difetti nel corso di un'ispezione/test/presenza, questo non comporterà alcuna responsabilità in capo all'Acquirente e/o alle sue Affiliate e non solleva il Fornitore da alcuna responsabilità per quei prodotti e servizi che non rispettino i requisiti del presente Ordine. Salvo quanto diversamente richiesto dall'Acquirente, il Fornitore dovrà mantenere completa traccia e registrazione di quanto indicato nel presente articolo per 3 anni successivi al termine dell' esecuzione della fornitura di cui all'Ordine, fatta salva la documentazione concernente la qualità, che dovrà essere conservata in conformità all'articolo 7.2 riportato di seguito.

7.2 Qualità. Il Fornitore dovrà elaborare e mantenere un sistema di controllo delle ispezioni, dei test e dei processi ("**Sistema di qualità del Fornitore**") che sia accettabile per l'Acquirente e che ottemperi ai requisiti in materia di qualità del Fornitore BH -SOU-001 (disponibili sul sito <https://www.bakerhughes.com/suppliers>) o ad altri requisiti di qualità riportati nell'Ordine, o altrimenti concordati per iscritto. Il Sistema di gestione della qualità del Fornitore dovrà stabilire e applicare i controlli necessari a garantire che le attività oggetto dell'Ordine siano conformi sia ai requisiti propri del Fornitore, sia a quelli dell'Acquirente previsti dal presente Ordine, e che tali requisiti si inseriscano all'interno dei contratti e ordini sottoscritti con Subappaltatori di qualunque tipo o grado . L'approvazione da parte dell'Acquirente del Sistema di Qualità del Fornitore non comporterà alcuna modifica delle obbligazioni e responsabilità del Fornitore previste dal presente Ordine. Il Fornitore dovrà inoltre conservare tutta la documentazione relativa al Sistema di qualità del Fornitore e le relative informazioni e dovrà mettere tale documentazione a disposizione dell'Acquirente per il periodo più lungo tra i seguenti: (a) 10 anni dal completamento dell'Ordine; (b) il periodo che risulti dalle specifiche applicabili all'Ordine o (c) il periodo richiesto dalla Legge, dalle normative, dai codici o dalle regole di contabilità.

7.3 Richiamo dei beni. (a) Nel caso in cui il ritiro dal mercato sia richiesto dalla Legge, una autorità governativa o un tribunale avente giurisdizione, oppure l'Acquirente o il Fornitore determinino secondo canoni di ragionevolezza che i beni creino un potenziale pericolo per la sicurezza o una situazione di pericolo, e di conseguenza che il ritiro dal mercato sia consigliabile, le parti dovranno comunicare tempestivamente tali fatti l'una all'altra. Nella misura massima permessa dalla Legge o dalle autorità governative competenti, l'Acquirente avrà la facoltà di stabilire se sia giustificato o opportuno il ritiro volontario dal mercato dei beni interessati. Il Fornitore e l'Acquirente coopereranno e assisteranno l'uno con l'altro in ogni azione correttiva o formale sottomissione di documentazione; (b) Nella misura in cui sia accertato che un ritiro dal mercato sia stato causato da un difetto, non conformità o mancato rispetto di requisiti, imputabili al Fornitore, questi dovrà rimborsare e tenere indenne l'Acquirente da tutti i costi e gli oneri ragionevoli sostenuti in relazione a qualsiasi ritiro dal mercato, programma di riparazione, sostituzione o rimborso, incluso qualsiasi costo sostenuto per: (i) svolgere indagini o ispezioni sui beni interessati; (ii) informare i clienti dell'Acquirente; (iii) riparare o, laddove la riparazione non sia conveniente o possibile, riacquistare o sostituire i beni ritirati; (iv) imballare e spedire i beni ritirati; e (v) comunicati stampa.

7.4 Penali per costi amministrativi (Escape o RNC) a) Relazione di non conformità o "RNC". Nel caso in cui, per effetto di un bene o servizio ricevuto dall'Acquirente in maniera non conforme alle specifiche dell'Ordine e per il quale la non conformità sia rilevata prima che il bene lasci lo stabilimento dell'Acquirente, o quando il servizio sia eseguito (o, se fornito o eseguito presso lo stabilimento di un cliente, presso tale sito), l'Acquirente predisponga una relazione relativa a detta non conformità, l'Acquirente si riserva di addebitare, a titolo di penale contrattuale, l'importo di € 300 (o importo equivalente nella valuta indicata dell'Ordine) per ciascuna relazione inerente detta non conformità.

b) Escape. Nel caso in cui, un bene o servizio ricevuto dall'Acquirente in maniera non conforme alle specifiche dell'Ordine e per il quale la non conformità sia rilevata dopo che il bene o servizio lascia lo stabilimento dell'Acquirente (o, se fornito presso lo stabilimento di un cliente, presso tale sito), l'Acquirente effettuerà una valutazione relativa a detta non conformità, i cui costi amministrativi e di gestione saranno addebitati al Fornitore, a titolo di penali contrattuali, nella misura di € 1.500 (o importo equivalente nella valuta indicata dell'Ordine) per ciascuna pratica inerente detta non conformità.

E' fatto salvo, in ogni caso, qualsiasi diritto o rimedio previsto dal successivo art. 8, o dall'Ordine.

8. Garanzie.

8.1 Il Fornitore garantisce all'Acquirente che tutti i beni e servizi forniti in base all'Ordine, sia quelli forniti dal Fornitore sia quelli forniti da un Subfornitore, sono: (a) nuovi; (b) privi di qualunque difetto di progettazione, di costruzione, nei materiali e nel titolo, e il Fornitore si impegna a cancellare ogni eventuale vincolo, diritto reale o onere gravante sul bene, interamente a sue spese, entro 15 giorni di calendario dal giorno in cui il terzo fa valere diritti sul bene stesso (sempre se il vincolo non deriva dal mancato pagamento di importi non contestati da parte dell'Acquirente); (c) forniti conformemente ai requisiti, regolamenti, codici, *standard*, specifiche, e agli altri requisiti approvati o forniti dall'Acquirente; (d) forniti/eseguiti in maniera competente e professionale, conformemente ai migliori *standard* e alle migliori pratiche del commercio e dell'industria nel cui ambito opera il Fornitore; e (e) non violano qualunque diritto di proprietà intellettuale né includono qualunque licenza di tipo "Copyleft" e (f) sono corredati da una descrizione scritta dei materiali contenuti nei Deliverables, già in possesso del Fornitore precedentemente alla esecuzione dell'Ordine.

8.2 Le garanzie di cui sopra saranno valide per il più lungo dei seguenti periodi: (a) 24 mesi dalla data in cui i prodotti sono messi in funzione o (b) 48 mesi dalla consegna dei prodotti o dalla resa dei servizi; a questi periodi dovranno in ogni caso essere sommati eventuali ritardi imputabili al Fornitore, quali quelli dovuti alla non conformità all'Ordine dei prodotti o dei servizi.

8.3 Nel caso in cui, durante il periodo di garanzia, vengano riscontrati difetti o violazioni delle garanzie di cui sopra, nei prodotti e/o nei servizi, l'Acquirente, impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto dalla Legge e/o dal

contratto, e salvo il diritto a chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno che ne possa derivare, a sua discrezione e a spese del Fornitore potrà: (a) esigere che il Fornitore ispezioni, rimuova, reinstalli, spedisca, renda nuovamente servizi non conformi, ripari o sostituisca prodotti con prodotti che rispettano i requisiti dell'Ordine; (b) porre in essere tutte quelle azioni che l'Acquirente ritenga necessarie per eliminare i vizi o rendere i prodotti o servizi in conformità coi requisiti del presente Ordine, nel qual caso, tutti i relativi costi saranno a carico del Fornitore (inclusi, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, i costi di indagine o ispezione dei beni non conformi, di comunicazione ai clienti dell'Acquirente, di imballaggio e spedizione dei beni non conformi, costi di materiale, manodopera, logistica e servizi, movimentazione e di eventuale riesecuzione di lavorazioni a valore aggiunto o altro servizio) e altri oneri ragionevoli al netto delle tasse, saranno a carico del Fornitore; (c) rifiutare e restituire i prodotti e rifiutare i servizi, in tutto o in parte; o (d) trattenere tutto o parte del pagamento. I prodotti riparati ed i servizi rieseguiti saranno coperti dalle stesse garanzie di cui sopra, per un periodo che sarà il più lungo fra il periodo di garanzia originale non ancora scaduto o 24 mesi dalla riparazione o dalla sostituzione o dalla riesecuzione dei servizi.

8.4 Noleggio. Il Fornitore garantisce che i beni noleggiati soddisfino le specifiche concordate e applicabili ai beni, siano in buone condizioni d'esercizio per tutto il periodo di noleggio e, se richiesto dall'Acquirente, includano i manuali operativi. Qualora un bene noleggiato non funzionasse correttamente, il Fornitore rinuncerà a tutti i canoni di noleggio per il periodo di tempo in cui il bene non sia in grado di funzionare correttamente o risulterà altrimenti inutilizzabile e si attiverà tempestivamente per riparare o sostituire il bene.

9. Sospensione.

L'Acquirente, a sua unica discrezione e in qualsiasi momento, potrà sospendere l'esecuzione dell'Ordine, interamente o parzialmente, previa comunicazione scritta al Fornitore. Una volta ricevuta la comunicazione, il Fornitore dovrà sospendere tempestivamente il lavoro nei termini specificati e dovrà mettere in sicurezza e proteggere, in modo opportuno, le lavorazioni in corso e i relativi materiali. L'Acquirente potrà, in qualsiasi momento, revocare la sospensione per intero o in parte dei lavori sospesi tramite comunicazione scritta e il Fornitore dovrà riprendere l'esecuzione dell'Ordine a decorrere dalla data della revoca. Le richieste di rimborso degli eventuali costi derivanti dalla sospensione dovranno essere gestite in conformità all'articolo 6.

10. Recesso e Risoluzione.

10.1 Recesso ad nutum. L'Acquirente potrà recedere liberamente da tutto o parte dell'Ordine previa comunicazione scritta ("Comunicazione di Recesso") da inviarsi al Fornitore con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data del recesso. All'atto del recesso, l'Acquirente stabilirà, a sua discrezione, eventuali oneri di recesso. Tali eventuali oneri di recesso dovranno essere fondati sui costi ragionevoli, diretti e documentati sostenuti dal Fornitore fino alla data della efficacia del recesso. Il Fornitore dovrà fornire la documentazione comprovante detti costi e comunicarne l'importo all'Acquirente per iscritto entro 30 giorni di calendario dalla Comunicazione di Recesso salvo il caso in cui le parti abbiano diversamente convenuto per iscritto un programma di recesso. Nonostante qualsiasi diversa disposizione, in nessun caso la responsabilità dell'Acquirente in conseguenza dell'esercizio della facoltà di recesso o qualsiasi importo pagato ai sensi del presente articolo 10.1, potrà superare il 100% (centopercento) del valore dell'Ordine. Nessun altro importo a titolo di risarcimento, indennizzo o ad altro titolo sarà dovuto dall'Acquirente al Fornitore in dipendenza e per effetto dell'esercizio della facoltà di recesso. Fermo quanto precede, l'Acquirente avrà facoltà di recedere liberamente, senza alcun onere né obbligo di risarcimento e/o indennizzo o ad altro titolo, nel caso in cui il lead time di consegna convenuto fra le Parti sia pari o superiore a 60 giorni di calendario, a condizione che l'Acquirente comunichi per iscritto la volontà di recedere entro 14 giorni di calendario dall'accettazione dell'Ordine da parte del Fornitore.

10.2 Risoluzione per Inadempimento. L'Acquirente potrà, previa comunicazione scritta, risolvere in tutto o in parte il presente Ordine nel caso in cui il Fornitore: (a) non rispetti le scadenze contrattuali o eventuali proroghe accordate per iscritto dall'Acquirente; (b) secondo la ragionevole discrezione dell'Acquirente, non progredisca nell'esecuzione dell'Ordine, in misura tale da metterne in pericolo la corretta esecuzione nel rispetto dei termini contrattuali; (c) sia in altro modo inadempiente alle sue obbligazioni contrattuali o (d) cessi o interrompa la

propria attività produttiva. La risoluzione diventerà efficace nel termine di 10 giorni dalla comunicazione di inadempimento, a meno che il Fornitore ponga rimedio all'inadempimento entro detto termine. In caso di risoluzione, l'Acquirente, alle condizioni che ritenga appropriate e a spese del Fornitore, potrà procurarsi prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto di risoluzione. Il Fornitore sarà responsabile verso l'Acquirente dei costi ulteriori sostenuti per i suddetti prodotti o servizi analoghi. Resta inteso che il Fornitore sarà tenuto ad adempiere alle obbligazioni che non siano state eventualmente oggetto di risoluzione. In alternativa alla risoluzione per inadempimento, a sua discrezione, l'Acquirente avrà facoltà di prorogare i termini di consegna e/o soprassedere ad altri eventuali inadempimenti del Fornitore. Le disposizioni di cui al presente Articolo sono da intendersi a completamento ed ulteriori rispetto a quanto previsto dalla Legge e/o nell'Ordine.

11.3 Obblighi al Termine dell'Ordine. Salvo il caso in cui l'Acquirente dia istruzioni in senso diverso, al ricevimento della notifica di recesso o risoluzione, il Fornitore dovrà immediatamente: (a) interrompere l'esecuzione dell'Ordine, secondo le direttive di cui alla notifica di risoluzione o recesso; (b) evitare di concludere altri contratti di fornitura o di appalto ovvero ordini, salvo quanto necessario a completare la porzione di Ordine che non sia oggetto di recesso o risoluzione; (c) risolvere o recedere da tutti i contratti relativi ai lavori oggetto di risoluzione o recesso; e (d) consegnare all'Acquirente tutto il lavoro eseguito e in corso di esecuzione, inclusi progetti, disegni, specifiche e altri documenti, nonché il materiale semilavorato o acquistato per eseguire il lavoro, e tutte le Informazioni Riservate dell'Acquirente, come definite all'Articolo 16.

10.4 Conservazione dell'efficacia di clausole. Tutte le clausole che per loro natura devono rimanere in vigore anche al termine della validità dell'Ordine, continueranno ad essere valide ed efficaci anche dopo la sua scadenza o risoluzione per qualsiasi ragione (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le clausole di cui agli articoli 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23 e 24).

11. Indennizzi e assicurazione.

11.1 Definizioni. Con "**Gruppo dell'Acquirente**" si intende l'Acquirente, le sue Affiliate e i rispettivi rappresentanti, dirigenti, dipendenti, clienti, consulenti, fornitori, appaltatori, subappaltatori/subfornitori di qualsiasi grado (esclusi i membri del Gruppo del Fornitore) e agenti.

Con "**Pretesa/e**" si intendono le pretese, domande, richieste giudiziali o extragiudiziali, le richieste di risarcimento danni, sentenze, sanzioni, penalità, indennizzi, perdite, costi, spese (incluse, a mero titolo esemplificativo, onorari legali e spese processuali) di qualsiasi genere o natura derivanti da, o correlate a, l'esecuzione o l'oggetto del presente Ordine.

Con "**Deliverables**" si intende quanto indicato a nell'articolo 2.1.

11.2 Indennizzi. Il Fornitore dovrà rilevare indenne e manlevare il Gruppo dell'Acquirente da qualsiasi pretesa derivante da, o correlata a, l'esecuzione da parte del Fornitore del presente Ordine, compresa, a mero titolo esemplificativo, qualsiasi pretesa per lesioni personali o morte, perdita o danno materiale ai beni o pretese per danni ambientali causati dal Gruppo del Fornitore e dovuti a inquinamento, contaminazione o fuoriuscite dalle apparecchiature, dai locali o dalla proprietà del Gruppo del Fornitore o sotto il controllo dei membri dello stesso.

11.3 Indennizzo della proprietà intellettuale. Il Fornitore manleverà, difenderà e terrà indenne il Gruppo dell'Acquirente da qualsiasi Pretesa derivanti da qualunque violazione, minacciata o attuale, di brevetti, diritti d'autore, marchi, segreti industriali, o altra proprietà intellettuale o diritto proprietario o contenzioso basato sugli stessi, con riguardo a qualunque Deliverables, bene o servizio (o parte degli stessi) o l'uso di qualunque Deliverables, bene o servizio, fornito ai sensi dell'Ordine. Qualunque transazione relativa alle suddette Pretese saranno soggette al consenso dell'Acquirente. Nel caso in cui fosse impedito l'uso di un Deliverable, s bene o servizio, il Fornitore dovrà, a discrezione dell'Acquirente e a spese del Fornitore, procurare all'Acquirente il diritto di continuare ad usare il Deliverables, bene o servizio, oppure sostituire lo stesso con altro equivalente che non sia in violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

11.4 Indipendentemente da qualsiasi diversa disposizione del presente Ordine, in nessun caso l'Acquirente sarà ritenuto responsabile di qualsiasi tipo di danni indiretti, accessori, punitivi, esemplari o consequenziali (prevedibili o meno alla data del presente Ordine) ai sensi delle normative applicabili, compreso, a mero titolo esemplificativo, qualsiasi danno dovuto a perdita di ricavi, perdita di profitti, perdita di affari o di opportunità.

11.5 Assicurazione. A copertura degli obblighi di indennizzo e/o delle obbligazioni contrattuali del Fornitore derivanti dal presente Ordine o previsti dalla Legge, per tutta la durata del presente Ordine e fino alla scadenza degli obblighi di garanzia del Fornitore ivi previsti, il Fornitore facendosi carico di ogni relativo onere e spesa, avrà l'obbligo di stipulare e mantenere in vigore, con una compagnia di assicurazione di primaria importanza, autorizzata ad operare nell'ordinamento dello Stato nel cui territorio i beni sono prodotti o venduti, o in cui i servizi sono eseguiti, polizze assicurative compresi:

(a) Responsabilità civile verso terzi, compresa la copertura per la responsabilità civile prodotti, garantendo la copertura per le obbligazioni di indennizzo derivanti dal presente Ordine, con un massimale non inferiore ad Euro 5,000,000 (cinquemilioni,00) per singolo evento.

(b) Responsabilità verso lavoratori, a copertura, fra l'altro, della responsabilità per malattia professionale ai sensi della Legge vigente.

(c) Responsabilità civile sul lavoro, con una copertura minima non inferiore a Euro 5.000.000 (cinquemilioni,00) per sinistro, compresi i casi di morte o lesioni ai dipendenti dell'assicurato primario/principale.

(d) Responsabilità civile Auto, a copertura dei danni per lesioni, morte, perdite o danni materiali causati da qualsiasi veicolo di proprietà, noleggiato, o di terzi utilizzato dal Fornitore per l'esecuzione dell'Ordine, con un massimale non inferiore ad Euro 6.000.000 (seimilioni,00).

(e) Responsabilità professionale, con massimale non inferiore ad Euro 5.000.000 (cinquemilioni,00) per evento.

(f) Polizza Responsabilità civile in eccesso, oltre a quelle richieste ai punti (a)-(e) sopra, con limiti minimi di Euro 5.000.000 (cinquemilioni,00) per sinistro/totale generale.

(h) Responsabilità cargo per trasporto merci, (polizza Vettoriale) lavvove si applichino i termini di resa (Incoterms) CIF o CIP, adeguata all'oggetto dell'Ordine.

Il Fornitore comunicherà all'Acquirente ogni modifica sostanziale, cancellazione o scadenza delle polizze menzionate, durante la validità del presente Ordine, dando un preavviso scritto di 30 giorni all'Acquirente. In accordo alle obbligazioni di indennizzo assunte dal Fornitore con il presente Ordine, tutte le assicurazioni del Fornitore a copertura degli obblighi derivanti dall'Ordine, saranno di natura primaria rispetto ad altre assicurazioni simili sottoscritte dalle parti assicurate, con rinuncia alla surroga a favore del Gruppo dell'Acquirente e delle rispettive compagnie assicurative. Dovranno indicare il Gruppo dell'Acquirente come assicurato addizionale, eccetto per la Polizza infortuni e la Responsabilità Civile sul lavoro in base alle polizze della parte indennizzante, e contenere una copertura ampia da responsabilità contrattuale. Se richiesto dall'Acquirente, il Fornitore fornirà all'Acquirente un/i certificato/i di assicurazione a dimostrazione della esistenza e validità di tali coperture assicurative minime, nonché copie delle polizze assicurative. I tipi e gli importi delle polizze richieste nel presente Ordine non limiteranno in alcun modo gli obblighi di indennizzo di ciascuna Parte, in base a quanto disposto nel presente Ordine (fatto salvo quanto previsto dalla Legge applicabile).

12. Cessione e subappalto.

E' fatto divieto al Fornitore di cedere il presente Ordine, anche in via parziale, e/o alcuni dei diritti da esso derivanti senza il previo consenso scritto dell'Acquirente, che non sarà da questi irragionevolmente negato. Il precedente divieto deve intendersi esteso altresì a tutte le ipotesi in cui detta cessione sia la conseguenza anche indiretta del mutamento, a qualsiasi titolo, nella titolarità dell'intero capitale sociale o comunque di una partecipazione di controllo o rilevante del Fornitore. Qualsiasi atto convenuto tra le Parti inteso a novare il contenuto del presente

Ordine deve essere redatto per iscritto e sottoscritto da entrambe le Parti, a pena di nullità. Qualunque nuovo soggetto subentrante nell'Ordine a seguito di cessione o novazione sarà tenuto ad adempiere alle condizioni previste dal presente Ordine.

E' fatto altresì divieto al Fornitore di cedere i crediti di cui lo stesso sia titolare in esecuzione del presente Ordine. Il Fornitore non potrà subappaltare, delegare o affidare a terzi l'esecuzione dell'Ordine per intero ovvero di una sua parte senza la previa autorizzazione scritta dell'Acquirente. Il Fornitore non potrà, senza il previo consenso scritto da parte dell'Acquirente, utilizzare Subappaltatori che, nel corso dell'esecuzione del presente Ordine, verosimilmente dovranno intrattenere relazioni con funzionari governativi per conto dell'Acquirente. L'Acquirente potrà cedere liberamente il presente Ordine a qualsiasi terza parte o società Affiliata

13. Integrità.

Quale obbligazione essenziale del presente Ordine, il Fornitore dichiara espressamente, garantisce e si Impegna (collettivamente "**si Impegna**") a rispettare la più ferma integrità e ad agire nel rispetto della Guida all'Integrità per Fornitori, Appaltatori e Consulenti dell'Acquirente (la "**Guida**"), una copia della quale è stata messa a disposizione del Fornitore e può essere consultata in diverse lingue al seguente indirizzo internet: <https://www.bakerhughes.com/suppliers>. Il Fornitore conferma espressamente di aver letto con attenzione la Guida e sarà responsabile esclusivo dell'adozione di tutte le misure necessarie per assicurare che il Fornitore e gli altri componenti del Gruppo del Fornitore si conformino a quanto disposto dalla stessa. Il Fornitore si impegna a rispettare le Leggi in materia di pagamenti illeciti, regali o elargizioni liberali inopportuni (inclusi, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, il *US Foreign Corrupt Practices Act* e il *UK Bribery Act*, il *D.lgs 231/2001* e s.m.i.) e si Impegna a non pagare, né promettere il pagamento, né autorizzare il pagamento tramite denaro o beni di valore, direttamente o indirettamente, a qualsiasi soggetto allo scopo di indurre in modo illegale o improprio una decisione o la conclusione di un affare che abbia una qualsiasi connessione con il presente Ordine.

14. Rispetto delle Leggi e delle norme applicabili.

14.1 Generalità. Quale obbligo essenziale del presente Ordine, il Fornitore si Impegna a rispettare (a) tutte le Leggi e norme applicabili e (b) le regole della buona pratica commerciale, tra cui l'adozione del livello di diligenza che ci si può ragionevolmente aspettare da un Fornitore diligente incaricato per lo stesso tipo di attività oggetto del presente Ordine, in circostanze simili. Il Fornitore è pienamente responsabile dell'adempimento a quanto previsto nel presente Ordine e per la identificazione di ogni requisito, regolamento, codice e standard locali/del Paese di installazione che riguardino in qualunque modo l'oggetto dell'Ordine, e per l'adempimento agli stessi. L'inadempimento del Fornitore a qualunque requisito, regolamento, codice, standard locali vigenti nel del Paese di installazione o a qualsiasi delle disposizioni del presente articolo 14 sarà considerato un inadempimento alle garanzie di cui all'articolo 8.

14.2 Salute, sicurezza e ambiente. (a) Generale. Il Fornitore si Impegna a porre in essere le azioni e precauzioni necessarie ed appropriate per tutelare la salute, la sicurezza e l'ambiente, anche al fine di prevenire danni a persone, cose e/o all'ambiente, e ha stabilito requisiti efficaci per assicurare che i soggetti che fanno parte del Gruppo del Fornitore e qualunque fornitore usato dallo stesso Fornitore per l'esecuzione del lavoro richiesto dall'Ordine, rispettino gli obblighi previsti dal presente articolo 14..

(b) Contenuto dei materiali ed etichettatura. Il Fornitore si Impegna e dichiara che ogni sostanza chimica o materiale pericoloso (ogni sostanza o materiale definito come tale, o regolamentato sulla base dell'impatto potenziale sulla salute, sulla sicurezza, o sull'ambiente, secondo la Legge) costituente o contenuto nei beni è idoneo all'uso e al trasporto ed è correttamente imballato, segnato ed etichettato, provvisto della necessaria documentazione, spedito, e/o registrato ai sensi di Legge. Il Fornitore dovrà fornire con i prodotti, nelle lingue del luogo in cui i beni saranno consegnati all'Acquirente o al soggetto designato dall'Acquirente: istruzioni per l'uso in sicurezza; comunicazione sul pericolo; informazioni per il trasporto sicuro e sulla etichettatura; documentazione relativa alle certificazioni, agli adempimenti di Legge e regolamentari; e per sostanze chimiche e miste, le schede

sicurezza (safety data sheets MSDS/SDS) in tutte le lingue disponibili. Su richiesta, il Fornitore fornirà altresì la composizione chimica dei beni e qualunque altra informazione rilevante riguardante i beni, incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo le informazioni sui test e le informazioni sull'uso in sicurezza e sul pericolo, fatta salva la ragionevole tutela delle informazioni commerciali confidenziali del Fornitore. Se non diversamente specificato dall'Acquirente, il Fornitore si Impegna e dichiara che nessun prodotto contiene alcuna delle seguenti sostanze: (i) arsenico, amianto, benzene, berillio, tetracloruro di carbonio, cianuro, piombo o composti del piombo, cadmio o composti del cadmio, composti del cromo esavalente, mercurio o composti del mercurio, tricloroetilene, tetracloroetilene, 1, 1, 1-Tricloroetano, policlorobifenili ("PCBs"), bifenili polibrominati ("PBBs"), difenileteri polibrominati ("PBDEs"), materiali misurabili in nanoscala; o (ii) qualsiasi sostanza chimica che sia proibita o il cui uso è soggetto a restrizioni, ai sensi del Protocollo di Montreal, della Convenzione di Stoccolma su Inquinanti organici persistenti (POP), dello *US Toxic Substances Control Act*, (TSCA) della normativa dell'Unione Europea in materia di restrizioni di sostanze pericolose (RoHS), del Regolamento REACH o da altre regolamentazioni assimilabili in materia di sostanze chimiche.

(c) Gestione dei rifiuti. Il Fornitore si Impegna e si assume la responsabilità esclusiva di ogni rifiuto classificato come rischioso o pericoloso ai sensi di Legge e che lo stesso produrrà nell'esecuzione di qualsiasi servizio o fornitura di beni in accordo al presente Ordine, inclusi anche quelli prodotti presso il Sito o le strutture del Gruppo del Fornitore; inoltre, il Fornitore si assume la responsabilità in merito alla gestione di detti rifiuti, in conformità con la Legge.

(d) Rapporto di Analisi dei Rischi Residui e Individuazione delle Zone Rischiose.

Qualora il Fornitore utilizzi disegni o progetti non eseguiti, né forniti dall'Acquirente (vale a dire disegni/progetti forniti dal Fornitore stesso o da suoi Subappaltori), si applicano le seguenti clausole:

- I. Valutazione dei Rischi - Il Fornitore si Impegna e dichiara che rivedrà e valuterà la sicurezza di tutti i beni (e ogni porzione degli stessi) forniti all'Acquirente in esecuzione del presente Ordine, procedendo a condurre una valutazione dei rischi per la sicurezza secondo i principi definiti nello Standard ISO 12100:2010 (Sicurezza delle Macchine - Principi Generali di Progettazione - Valutazione dei Rischi e Riduzione dei Rischi) (e sue successive modifiche ed integrazioni) e nelle linee guida relative, e che adotterà le misure di sicurezza identificate. Se, nonostante l'adozione di queste misure di sicurezza, certi rischi dovessero comunque rimanere ("**Rischi Residui**"), questi dovranno essere chiaramente identificati e propriamente ed immediatamente notificati all'Acquirente tramite un Rapporto di Analisi dei Rischi Residui e inclusi nei manuali appropriati che dovranno essere forniti in esecuzione del presente Ordine.
- II. Individuazione delle Zone di Rischio - Nel caso in cui uno dei beni (o qualunque porzione degli stessi) che devono essere forniti all'Acquirente in esecuzione del presente Ordine, potrà o potrebbe trattare combustibile in forma di gas, vapore o liquido, il Fornitore dovrà consegnare all'Acquirente una Relazione sulla Classificazione delle Zone di Rischio, secondo lo Standard IEC 60069-10 (e sue successive modifiche ed integrazioni) ("**Apparati Elettrici per Gas Esplosivi nell'Atmosfera, Parte 10; Classificazione delle Zone di Rischio**"), identificando chiaramente e correttamente tutte le fonti potenziali di perdita di gas combustibili e, per ogni potenziale fonte di perdita, lo specifico tipo di gas/vapore/liquido combustibile così come la pressione, la temperatura e la frequenza della condizione. La Relazione sulla Classificazione delle Zone di Rischio dovrà considerare il ciclo dell'intera vita dei beni, materiali, prodotti o elementi (o porzione degli stessi) in questione, comprendendo l'avvio, l'utilizzazione e la manutenzione. Il Fornitore dovrà far riferimento allo Standard IEC 60079-10 (e sue successive modifiche ed integrazioni) per le metodologie specifiche e i requisiti riguardanti la Relazione sulla Classificazione Zone di Rischio.

14.3 Lavoro. Il Fornitore si Impegna a rispettare tutte le Leggi in materia di non discriminazione dei lavoratori e dovrà tempestivamente informare l'Acquirente in merito a qualsiasi violazione, o presunta violazione, di tali Leggi e di qualsiasi denuncia, domanda o procedimento iniziato, o indagine in corso, in relazione a tale violazione o presunta violazione. Il Fornitore dichiara che i beni e i servizi oggetto dell'Ordine, eseguiti direttamente o tramite

terzi, non saranno fabbricati o eseguiti: (a) usando lavoro forzato o impiegando personale che è in carcere; (b) impiegando lavoro minorile in violazione delle Leggi nel paese in cui i servizi saranno forniti o i beni fabbricati, o comunque impiegando minori di anni 16; (c) in violazione delle Leggi applicabili relative al minimo salariale, all'orario o alle giornate di lavoro o agli straordinari o altre Leggi che regolano la tempistica, il metodo e gli importi da riconoscere ai lavoratori, (d) in violazione del diritto a costituire o non costituire oppure ad aderire o non aderire ad una organizzazione sindacale così come previsto dalle Leggi; (e) in violazione del principio per cui i lavoratori debbano essere assunti, pagati e comunque siano soggetti a condizioni e termini di impiego basati sulla loro professionalità, e non su distinzioni di razza, paese di provenienza, sesso, religione, etnia, disabilità, maternità, età o altre caratteristiche personali del lavoratore protette dalle Leggi (che comunque non potranno vietare il rispetto delle disposizioni in materia di discriminazioni positive a tutela delle minoranze, il cui rispetto sia richiesto da tali Leggi); o (f) sottoponendo i lavoratori a qualsiasi forma di molestia sessuale o di altro tipo, pressione o coercizione, incluso senza limitazione, costrizione basata su caratteristiche personali protette dalle Leggi, inclusa l'età, la razza, l'origine nazionale, la religione, la disabilità, il genere; o (g) in violazione delle Leggi sulla schiavitù, incluso lo "U.K. Modern Slavery Act" ove applicabile. Nel caso in cui, nell'ambito dell'esecuzione del presente Ordine, sia utilizzato lavoro forzato, o personale che è in carcere, o minorile, l'Acquirente avrà il diritto di risolvere immediatamente l'Ordine per inadempimento del Fornitore, senza alcun onere, né obbligo di risarcimento e/o indennizzo o ad altro titolo da parte dell'Acquirente. Il Fornitore dovrà comunque risarcire, difendere e mantenere indenne l'Acquirente e le sue Affiliate da tutti i costi e le spese relativi ad azioni, domande o procedimenti iniziati contro l'Acquirente, le sue Affiliate e/o i suoi o loro clienti in ragione di violazioni da parte del Fornitore di Leggi sul lavoro, ivi comprese le domande relative al mancato pagamento da parte del Fornitore del salario minimo garantito, di straordinari, e/o di ogni altra retribuzione e prestazione ausiliaria ("Compensation & Benefits") dovuto dal Fornitore o dai Subappaltatori.

14.4 Immigrazione e visti. Il Fornitore si Impegna a rispettare tutte le Leggi in materia di permessi di lavoro, immigrazione e visti, e provvedere al pagamento tempestivo di ogni relativo onere amministrativo, spesa o costo. Il Fornitore si Impegna a porre in essere tutte le attività di cui al presente articolo 14.4 e tutte le misure richieste in relazione a dette attività, autonomamente e in modo indipendente, facendo affidamento sulle proprie capacità e risorse, senza alcun supporto o assistenza da parte dell'Acquirente. Se l'Acquirente, a sua discrezione, dietro richiesta del Fornitore, dovesse fornire supporto o assistenza al Fornitore con riferimento alle attività di cui al presente articolo, il Fornitore, per quanto consentito dalla Legge, espressamente manleva l'Acquirente da ogni responsabilità connessa a dette attività e si Impegna a difendere e mantenere indenne l'Acquirente e le sue Affiliate, così come i suoi e i loro direttori, funzionari, dipendenti, agenti, rappresentanti, successori e aventi causa, contro ogni azione, domanda, perdita, sentenza, sanzione, danno, costo, spesa o responsabilità in relazione a dette attività. Nel caso in cui le attività di cui al presente articolo, siano cedute o subappaltate dal Fornitore in accordo all' articolo 12, il Fornitore garantisce che i suoi Subappaltatori rispettino gli obblighi di cui al presente articolo.

14.5 Anti-Dumping – Vendita sotto costo. Il Fornitore si Impegna a che tutte le vendite oggetto del presente Ordine rispettino le normative anti-dumping e in materia di dazi doganali compensativi previsti dalla Legge degli U.S.A. (19 U.S.C. Sec.1671 e seguenti), nonché dalla normativa dell'Unione Europea (Regolamento del Consiglio (EC) No. 384/96 del 22 dicembre 1995, Decisione della Commissione No. 2277/96/ECSC del 28 novembre 1996 (e sue successive modifiche ed integrazioni), o comunque previsti da altre Leggi in materia vigenti in qualunque Paese in cui i beni possono essere esportati. Nei limiti previsti dalle Leggi, il Fornitore manterrà indenne e manleverà l'Acquirente da qualsiasi costo o spesa (ivi compresi eventuali dazi compensativi o dazi antidumping) derivante da una violazione di quanto dichiarato sopra. Nel caso in cui l'ordinamento di un Paese interessato imponga dazi compensativi o antidumping che l'Acquirente non possa recuperare agevolmente dal Fornitore, l'Acquirente potrà risolvere il presente Ordine senza incorrere in responsabilità di qualsiasi natura nei confronti del Fornitore. Nel caso in cui le Leggi applicabili impongano tariffe punitive o comunque aggiuntive sui beni oggetto del presente Ordine, conseguenti a dispute commerciali, clausole di salvaguardia o per ogni qualsiasi altra ragione, l'Acquirente avrà diritto di risolvere immediatamente il presente Ordine, senza obblighi risarcitori o di indennizzo di alcun tipo nei confronti del Fornitore.

14.6 Rimborso degli oneri doganali. Nel caso in cui il Fornitore sia un importatore negli USA, o in un altro paese che applichi un regime di Rimborso degli oneri doganali di tutti o parte dei beni, in connessione al presente Ordine, il Fornitore dovrà fornire all'Acquirente la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri doganali, ivi compresi a titolo esemplificativo, ma non limitativo, il modulo 7552 chiamato "*Certificate of Delivery*" debitamente sottoscritto, il modulo 7501 chiamato "*Entry Summary*", una copia della fattura del Fornitore, la distinta materiali e la lettera di trasporto aereo/bolla di carico.

14.7 Controllo delle esportazioni e conformità alle sanzioni. Il Fornitore acconsente a vietare il coinvolgimento di soggetti aventi sede in, o di proprietà di, o controllati da, o che agiscano per conto del governo di Cuba, Iran, Corea del Nord, Siria, o la regione della Crimea in Ucraina, o di qualsivoglia altra persona fisica o giuridica inserita in un elenco di soggetti con cui le relazioni economiche sono vietate o limitate. Il Fornitore è altresì consapevole del fatto che l'Acquirente non accetterà beni provenienti da paesi soggetti a sanzioni commerciali fra cui Cuba, Iran, Corea del Nord, Siria, o la regione della Crimea in Ucraina. Qualora venissero consegnati all'Acquirente beni provenienti da tali paesi, in violazione della presente disposizione, tali beni saranno restituiti al Fornitore a spese dello stesso, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, costi associati all'ottenimento di approvazioni da un'autorità governativa volte a consentire tali resi, e l'Acquirente avrà il diritto di richiedere il risarcimento per eventuali danni subiti a seguito di ritardi nella consegna o della necessità di ottenere approvazioni statali conseguenti alla violazione della presente disposizione da parte del Fornitore. Il Fornitore fornirà altresì all'Acquirente le Tariffe doganali armonizzate, compresi i certificati di produzione, secondo le regole di origine imposte dalle autorità statali applicabili in relazione ai beni forniti. Il Fornitore dichiara e riconosce che l'esecuzione del presente Ordine è soggetta a tutti i controlli all'importazione, esportazione e riesportazione, alle sanzioni economiche e alle leggi antiboicottaggio, agli ordini esecutivi e regolamenti applicabili, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, i Regolamenti del Dipartimento degli Stati Uniti per l'amministrazione delle esportazioni ("EAR"), i Regolamenti del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti per il traffico internazionale di armi ("ITAR"), i regolamenti dell'Ufficio del Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti per il controllo dei beni esteri ("OFAC"), i regolamenti dell'Unione Europea ("UE"), le decisioni o gli ordini del Consiglio, salvo che non contrastino con le leggi degli Stati Uniti o dell'Unione Europea. Nel caso in cui l'Acquirente fornisca al Fornitore, in esecuzione o connessione al presente Ordine, beni, apparecchiature, materiali, servizi, software fra cui codice oggetto e sorgente, o tecnologie, il Fornitore si obbliga, in via diretta o indiretta, a non vendere, fornire, esportare, riesportare, trasferire, rilasciare, divulgare, inoltrare, prendere o dare in prestito, consegnare o cedere tali beni dell'Acquirente, sia direttamente o tramite terzi, o per qualsivoglia attività o utilizzo finale sanzionato da regolamenti vigenti (comprese quelli applicabili alla proliferazione di armi nucleari, missilistiche, chimiche o biologiche, ai progetti in Russia relativi a Oil & Gas in acque profonde, offshore artico, o scisti bitumosi, attività militari, di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo) senza il previo consenso dell'Acquirente e l'ottenimento della relativa autorizzazione governativa, ove richiesta.

14.8 Minerali provenienti da zone di conflitto. Il Fornitore dovrà rispettare la politica sui minerali provenienti da zone di conflitto ("*Conflict Minerals Policy*") disponibile al sito <https://www.bakerhughes.com/suppliers>. L'Acquirente richiederà annualmente ai suoi Subappaltatori di compilare un questionario relativo alla conformità a detta politica, e richiederà al Fornitore di confermare che i materiali e i beni forniti all'Acquirente non contengano minerali (cd. "*conflict minerals*") provenienti dalle area geografica definita come *Conflict Region*. Qualora L'Acquirente non ricevesse il questionario debitamente compilato da parte del Fornitore, entro 90 giorni dalla data di invio della richiesta, l'Acquirente potrà sospendere il pagamento dovuto in accordo all'Ordine, sino alla ricezione del suddetto questionario, debitamente compilato.

14.9 Contrasto all'evasione fiscale. (a) Il Fornitore dichiara di impegnarsi, per se stesso e per conto del Gruppo del Fornitore: (i) a non porre in essere alcun atto, pratica, o condotta che costituisca evasione o elusione fiscale e, in quanto tale, in violazione delle norme tributarie in vigore secondo la Legge applicabile al presente Ordine; (ii) a porre in essere e mantenere, per tutta la durata del presente Ordine, politiche e procedure atte a prevenire l'evasione e l'elusione fiscale da parte di qualsiasi soggetto ad esso riferibile; (iii) a segnalare tempestivamente

all'Acquirente eventuali richieste o pretese di terzi volte ad agevolare l'evasione, o l'elusione fiscale in relazione all'esecuzione del presente Ordine.

(b) il Fornitore dovrà verificare che eventuali Subappaltatori o altri soggetti riconducibili al Fornitore che eseguano servizi o forniscano beni in connessione con il presente Ordine, operino esclusivamente sulla base di un contratto scritto che imponga loro condizioni equivalenti a quelle imposte al Fornitore nella presente clausola.

(c) Qualora l'Acquirente abbia una ragionevole prova del fatto che il Fornitore, o altra persona riconducibile allo stesso, abbia violato la presente clausola, l'Acquirente e i suoi rappresentanti avranno il diritto, con un preavviso formale scritto non inferiore a 30 giorni, di verificare i registri del Fornitore direttamente correlati al presente Ordine.

(d) La violazione della presente clausola sarà considerata una violazione essenziale e l'Acquirente avrà il diritto di risolvere il presente Ordine ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

15. Riservatezza, pubblicità e proprietà intellettuale.

15.1 "Informazioni Riservate" significa ogni informazione di proprietà del Gruppo dell'Acquirente fornita, o a cui sia stato consentito l'accesso, al Gruppo del Fornitore per finalità connesse al presente Ordine (ivi compresi, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, disegni, specifiche, dati, beni o informazioni), e ogni informazione derivata da quanto precede. Informazioni Riservate include altresì i termini e le condizioni del presente Ordine. Per tutta la durata del presente Ordine e per 20 anni dopo la sua risoluzione o la sua scadenza, e per tutto il tempo in cui le Informazioni Riservate rimarranno un segreto industriale, laddove le Informazioni Riservate integrino un o siano qualificabili come segreto industriale, il Gruppo del Fornitore: (a) userà le Informazioni Riservate solo per dare esecuzione all'Ordine; (b) proteggerà le Informazioni Riservate al fine di prevenirne la diffusione; (c) notificherà prontamente l'Acquirente se le sue Informazioni Riservate siano state diffuse o comunicate in violazione del presente Ordine; (d) farà una copia delle Informazioni Riservate, solo qualora richiesto dall'Acquirente per dare esecuzione all'Ordine e tutte le copie consentite dovranno essere identificate con dicitura "*Baker Hughes Confidential – Non usare, comunicare, riprodurre o distribuire senza l'autorizzazione di Baker Hughes*"; (e) cesserà l'uso e prontamente restituirà o distruggerà tutte le Informazioni Riservate e le relative copie (fatta eccezione per i termini e le condizioni dell'Ordine) al momento della risoluzione o scadenza dell'Ordine, o su richiesta dell'Acquirente. Il Gruppo del Fornitore potrà distruggere tutte le Informazioni Riservate contenute nel sistema elettronico di *back-up* secondo le procedure di *back-up* del Fornitore.

Il Fornitore potrà comunicare le Informazioni Riservate a tutti i suoi dipendenti che abbiano la necessità di conoscerle ai fini della esecuzione dell'Ordine e che siano vincolati da un accordo scritto di confidenzialità, i cui termini siano equivalenti a quelli previsti in questo Ordine. Qualora le Leggi, l'ordine di un giudice o di un'autorità governativa impongano al Fornitore, la divulgazione di Informazioni Riservate, questi informerà per iscritto l'Acquirente, in modo da dargli la possibilità di proteggersi in modo appropriato. Qualora gli sforzi dell'Acquirente fossero infruttuosi e il Fornitore fosse obbligato, a seguito del parere di un avvocato, a divulgare tali Informazioni Riservate, per ottemperare ad un obbligo di Legge, il Fornitore divulgerà soltanto le Informazioni Riservate che è legalmente obbligato a divulgare, in modo da eliminare o minimizzare la loro portata riservata e compirà ogni ragionevole sforzo, in buona fede, per ottenere che le Informazioni Riservate da lui divulgate sia trattate con riservatezza. Informazioni Riservate non includono informazioni che possa provarsi per iscritto: (a) essere o essere diventate pubblicamente disponibili, indipendentemente dalla loro divulgazione da parte del Gruppo del Fornitore; (b) essere conosciute dal Gruppo del Fornitore su base non riservata prima della loro comunicazione al Gruppo del Fornitore, da parte dell'Acquirente stesso; (c) essere o essere conosciute dal Gruppo del Fornitore su base non riservata e divulgate ad opera di una fonte diversa dall'Acquirente o le sue Affiliate, sempreché tale fonte non sia legata ad obblighi di riservatezza relativi alle Informazioni Riservate; o (d) essere state sviluppate dal Fornitore in modo indipendente, senza riferimento alle Informazioni Riservate. I termini e le condizioni di riservatezza previste dal presente Ordine prevalgono sui termini di qualsiasi precedente accordo di riservatezza sottoscritto tra il Fornitore e l'Acquirente, ("**NDA**"), relativo a negoziazioni o scambio di Informazioni Riservate, a qualsiasi titolo, antecedenti l'emissione del presente Ordine. Salvo il caso in cui sia richiesto dalla Legge, dall'ordine di un giudice

o da un'autorità governativa. Il Fornitore e il Gruppo del Fornitore non comunicheranno alcuna informazione in relazione all'esistenza o alle previsioni del presente Ordine o qualunque documento relativo, e non faranno uso del nome, logo, trademark, foto, o qualunque altro riferimento all'Acquirente o alle sue Affiliate in qualunque comunicazione commerciale, pubblicitaria, di marketing, o simili pubblicazioni, salvo previa ed espressa autorizzazione scritta di un rappresentante autorizzato dell'Acquirente, o da una sua Affiliata. Il Fornitore procurerà ai sensi dell'art. 1381 c.c. l'adempimento a questo articolo 15 da parte degli altri membri del Gruppo del Fornitore e risponderà nei confronti dell'Acquirente per l'inadempimento a questo Articolo 15 da parte sua e degli altri membri del Gruppo del Fornitore.

15.2 Proprietà Intellettuale. Il Fornitore è, e continuerà ad essere, titolare di qualsiasi brevetto, marchio, copyright, informazione riservata, segreto industriale, database o altro diritto di proprietà intellettuale o industriale, sia presente, che potenziale ("**Proprietà intellettuale**"), di cui era titolare prima dell'emissione del presente Ordine o che lo stesso ha sviluppato indipendentemente dalle sue obbligazioni in relazione all'Ordine. Il Fornitore concede all'Acquirente una licenza irrevocabile, non esclusiva e gratuita per produrre, consentire a terzi di produrre, usare e vendere beni e servizi che incorporano la Proprietà Intellettuale che potrà essere utilizzata, realizzata, concepita, oppure applicata industrialmente ("*actually reduced to practice*") in connessione con l'esecuzione dell'Ordine o fornita come Deliverables. Qualora l'Acquirente fornisca specifiche, requisiti, disegni, dati, campioni, codici o altra proprietà intellettuale (collettivamente, "**Design**") al Fornitore per la produzione di beni o la prestazione di servizi, il Fornitore riconosce e concorda che l'Acquirente è e rimane il solo ed esclusivo titolare del Design, e di ogni miglioramento, modifica, opere derivate e diritto di proprietà intellettuale ad essi afferente ("**Miglioramenti**").

Il Fornitore cede e acconsente a cedere per il futuro, all'Acquirente o ai soggetti da esso designati, i Miglioramenti e i Design. Il Fornitore procurerà ai sensi dell'art. 1381 c.c. l'adempimento a questo paragrafo da parte degli altri membri del Gruppo del Fornitore e risponderà nei confronti dell'Acquirente per l'inadempimento a questo paragrafo da parte sua e degli altri membri del Gruppo del Fornitore.

Qualora l'Ordine includa servizi retribuiti (incluse altre forme di corrispettivo non in denaro) per lo sviluppo di tecnologia, il Fornitore concorda che i Deliverables siano considerati lavori creati su commissione e concorda, altresì, di cedere consegnare, all'Acquirente o ai soggetti designati dall'Acquirente, tutti i Deliverables, i diritti di Proprietà Intellettuale e i materiali relativi al loro sviluppo. Il Fornitore procurerà ai sensi dell'art. 1381 c.c. l'adempimento a questo paragrafo da parte degli altri membri del Gruppo del Fornitore e risponderà nei confronti dell'Acquirente per l'inadempimento a questo paragrafo da parte sua e degli altri membri del Gruppo del Fornitore.

"**Proprietà Intellettuale dell'Acquirente**" significa: (i) Proprietà Intellettuale per tutti i Deliverables definiti nell'Ordine, ad esclusione di quelli di cui il Fornitore era titolare prima dell'emissione del presente Ordine o che lo stesso ha sviluppato indipendentemente dalle sue obbligazioni in relazione all'Ordine; (ii) la Proprietà Intellettuale concepita, prodotta o sviluppata dal Fornitore, in modo diretto o indiretto, da solo o in collaborazione con altri, in relazione o in esecuzione dell'Ordine da parte del Fornitore; e (iii) le creazioni e invenzioni che siano altrimenti realizzate dal Fornitore attraverso l'uso di attrezzature, fondi, forniture, stabilimenti/strutture, materiali e/o Proprietà Intellettuale dell'Acquirente o di sue Affiliate. L'Acquirente concede al Fornitore una licenza non-esclusiva, non-trasferibile, revocabile all'utilizzo della Proprietà Intellettuale dell'Acquirente fornita al Fornitore o a cui lo stesso ha avuto accesso, nella misura strettamente necessaria ai fini dell'esecuzione dell'Ordine e della consegna dei Deliverables. Il Fornitore non potrà utilizzare, rivelare o riprodurre la Proprietà Intellettuale dell'Acquirente per una finalità diversa rispetto a quella oggetto del presente Ordine. Il Fornitore si impegna a non fare domanda di registrazione di alcun diritto di proprietà intellettuale con riguardo alla Proprietà Intellettuale dell'Acquirente, e a non opporsi o contestare in alcun modo le relative domande di registrazione dell'Acquirente o di altri soggetti designati dall'Acquirente.

15.3 Componenti per le turbine a gas prodotte da General Electric Company. Esclusivamente nel caso in cui l'Acquirente fornisca al Fornitore Designs relativi a componenti per una turbina a gas (turbine a gas heavy duty o aeroderivative) prodotta da General Electric Company, l'Acquirente concede e acconsente a concedere per il

futuro al Fornitore una sublicenza limitata, mondiale, gratuita, all'uso del copyright di proprietà di General Electric Company sui Designs che l'Acquirente fornisca al Fornitore, a sua discrezione, e solo limitatamente a quanto necessario al Fornitore per adempiere agli obblighi previsti dall'Ordine. In ogni caso, tale sublicenza non conferisce alcun diritto al Fornitore ad utilizzare il Design per usi che non siano nell'interesse dell'Acquirente. L'Acquirente e il Fornitore dichiarano e riconoscono che General Electric Company (ovvero i suoi cessionari, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo,) può liberamente agire, in via stragiudiziale e giudiziale, per la tutela, anche in via cautelare ed inibitoria, dei propri diritti, in relazione a quanto forma oggetto della sub-licenza di cui al presente paragrafo.

15.4 Deliverables contenenti materiali di terzi. Nel caso in cui i Deliverables contenessero materiali già in possesso del Fornitore precedentemente alla esecuzione dell'Ordine (compresi software di terzi o software open source), il Fornitore, concede all'Acquirente licenza, irrevocabile, senza alcuna limitazione territoriale sia nazionale che internazionale non esclusiva, gratuita, con facoltà di sublicenza, senza limiti, anche a successivi sublicenziatari, per l'utilizzo di detti materiali (inclusa la realizzazione, riproduzione, esecuzione, visualizzazione, distribuzione e creazione di opere derivate). Il Fornitore concede altresì all'Acquirente il diritto di licenza ai medesimi termini del precedente paragrafo, di produrre, consentire a terzi di produrre, usare, vendere, offrire in vendita e importare beni e processi che utilizzano tali materiali preesistenti, nei limiti di quanto necessario all'Acquirente per il pieno utilizzo e godimento del Deliverables-. Nel caso in cui i Deliverables contenessero software o relativa documentazione, non modificati, già anteriormente in possesso del Fornitore precedentemente alla esecuzione dell'Ordine e in generale commercialmente disponibili, il Fornitore concede all'Acquirente una licenza non esclusiva, perpetua, irrevocabile, trasferibile gratuita ad utilizzare tali software e relativa documentazione e garantisce di aver acquisito ogni diritto a concedere tale licenza.

16. Requisiti di sicurezza della catena di fornitura.

Il Fornitore dovrà mantenere un piano di sicurezza scritto coerente con il programma "Custom-Trade Partnership Against Terrorism" ("**C-TPAT**") della U.S. Customs and Border Protection, il programma dell'Unione europea "Authorized Economic Operator for Security" ("**EU AEO**"), il "Criteria of Certified Enterprises of the Customs Administration of China" ("**China AEO**") e il "World Customs Organization SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade" (collettivamente, i "**SAFE Framework Programs**"), ed implementare procedure appropriate in accordo a tale piano (il "**Piano di sicurezza**"), anche con riferimento ai suoi Subappaltatori di ogni grado. Il Fornitore dovrà, su richiesta dell'Acquirente, certificare per iscritto che i Piani di sicurezza dei suoi Subappaltatori di ogni grado siano conformi a tutti i SAFE Framework Programs applicabili. In qualità di membro del C-TPAT, l'Acquirente dovrà effettuare una valutazione periodica della sua catena di fornitura internazionale basandosi sui criteri di sicurezza C-TPAT. Il Fornitore acconsente a mettere in atto misure ragionevoli necessarie per coadiuvare le valutazioni della sicurezza della catena di fornitura dell'Acquirente e garantire che siano adottate e rispettate misure di sicurezza adeguate in tutta la catena di fornitura del Fornitore.

17. Imballaggio, conservazione e marcatura.

Il Fornitore garantisce che l'imballaggio, le modalità di conservazione e la marcatura dei beni siano conformi ai disegni, inclusi alle specifiche di progettazione e a tutte le specifiche che si applicano all'Ordine o, se non previste, alla migliore prassi commerciale o, in mancanza, alle Leggi applicabili. Il Fornitore deve apporre le marcature in un posto visibile, affinché siano leggibili, indelebili e permanenti compatibilmente con la natura del bene o del contenitore. Ciascun bene fornito all'Acquirente in base all'Ordine dovrà essere fisicamente contrassegnato, in modo tale da permettere l'identificazione del relativo Paese di origine, in conformità agli standard descritti nei Regolamenti doganali degli Stati Uniti, o comunque nella normativa dell'Unione Europea o dei suoi singoli Stati membri, che abbiano connessione con detti beni ove in vigore. Tutti i beni dovranno essere imballati in modo adeguato, tenendo in debita considerazione la loro natura, in imballaggi atti a proteggerli durante il trasporto da eventuali danni, nonché a garantirne l'integrità fino a destinazione. I beni che non possono essere imballati a causa

delle loro misure o del loro peso devono essere caricati in idonei container, pallet o traverse adeguate e abbastanza spesse da garantirne il sollevamento e lo scaricamento in sicurezza.

18. Legge regolatrice dell'Ordine

La validità, l'esecuzione e ogni altra questione relativa al presente Ordine, saranno regolate e interpretate secondo la legge italiana, con esclusione delle norme di collegamento di Diritto Internazionale Privato.

19. Risoluzione delle controversie.

Ogni controversia sorta tra le parti in relazione al presente Ordine, ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le controversie aventi ad oggetto l'esistenza, l'interpretazione, la validità e/o la risoluzione dello stesso, sarà risolta in accordo al presente articolo 19. (a) Se il valore totale della controversia è inferiore a EURO 100.000,00 (centomila), la controversia sarà risolta in accordo alla procedura di mediazione amministrata dall'*International Centre for Dispute Resolution* ("ICDR"), secondo le sue procedure internazionali di risoluzione, così come modificate dal Protocollo On-Line ICDR per Controversie fra Costruttori e Fornitori vigente al momento dell'avvio di detta procedura (le Procedure Internazionali di Risoluzione delle Controversie ed il Protocollo On-Line ICDR per Controversie fra Costruttori e Fornitori sono disponibili al sito <http://www.icdr.org>). (b) Se il valore totale della controversia è pari o superiore a EURO 100.000,00 (centomila), le parti concordano di sottomettere la questione ad un tentativo di mediazione/conciliazione secondo le regole di mediazione/conciliazione della Camera di Commercio Internazionale ("ICC"), le quali, in forza del presente richiamo, fanno espressamente parte di questo articolo. Qualora la controversia non fosse risolta nel termine di sessanta (60) giorni dal deposito della domanda di mediazione/conciliazione, o altro termine concordato per iscritto tra le parti, la questione sarà risolta in base alle regole di arbitrato della ICC (*ICC Rules of Arbitration*), da uno o più arbitri nominati in base a tali regole. E' fatto salvo il diritto di ciascuna parte di richiedere l'emissione di provvedimenti cautelari in ogni fase dei procedimenti. La sede della mediazione e dell'arbitrato sarà Firenze, Italia, e la lingua utilizzata nei procedimenti sarà l'italiano.

20. Rinuncia.

Eventuali rinunce all'esercizio totale o parziale di diritti derivanti dall'Ordine saranno valide solo se espresse per iscritto dalla parte rinunciante. Il mancato esercizio di un diritto da parte del Fornitore e/o dell'Acquirente non potrà essere interpretato come una rinuncia a tale diritto.

21 (OMISSIS)

22. Cybersecurity e protezione dei dati personali.

Il Fornitore si Impegna affinché i Deliverables o i beni forniti in esecuzione del presente Ordine, che includano codice binario eseguibile, dovranno essere conformi ai termini e alla condizioni dell'Appendice "Product Cybersecurity" disponibile all'indirizzo <https://www.bakerhughes.com/suppliers>. Qualora il Fornitore abbia accesso a Informazioni Riservate o Informazioni Riservate di Baker Hughes o Informazioni Altamente Riservate di Baker Hughes così come definite nel "Privacy and Data Protection Appendix" disponibile all'indirizzo <https://www.bakerhughes.com/suppliers>, oppure abbia accesso a un sistema informatico di Baker Hughes ("Baker Hughes Information System" così come definito nel "Privacy and Data Protection Appendix"), egli sarà si Impegna a rispettare ad applicare i termini e le condizioni previsti nella "Privacy and Data Protection Appendix".

23. Forza maggiore.

Nessuna delle parti sarà ritenuta inadempiente o altrimenti responsabile per eventuali ritardi nella consegna o nell'esecuzione del presente Ordine, nella misura in cui tale ritardo sia direttamente ed esclusivamente imputabili a un Evento di Forza Maggiore. Ai fini del presente Ordine, con "Forza Maggiore" si intende un evento (i) che impedisca a una parte di adempiere ai propri obblighi previsti dall'Ordine, (ii) che sia al di fuori dal controllo delle Parti, (iii) che sia imprevedibile al momento della emissione dell'Ordine (iv) che non sia imputabile a colpa o negligenza della parte interessata, e (v) i cui effetti non siano evitabili, nonostante la parte interessata abbia posto

in essere ogni ragionevole sforzo per mitigare e annullare tali effetti. A condizione che i requisiti di cui alle precedenti lettere (i) - (v) siano soddisfatti, l'Evento di Forza maggiore includerà, senza limitazione, qualsiasi evento naturale, atto o omissione di un'autorità governativa o ente amministrativo, incendio, sciopero nazionale/statale o controversie di lavoro, guerra, terrorismo, epidemia o pandemia. Ai fini di chiarezza, i seguenti eventi non saranno considerati Eventi di Forza Maggiore: (a) condizioni o fluttuazione di mercato o diminuzione del volume di affari (inclusa, a titolo esemplificativo, una flessione dell'attività del Fornitore); (b) difficoltà finanziaria; (c) liquidità di denaro insufficiente per eseguire l'Ordine; (d) carenza di manodopera, materiali, apparecchiature o altre risorse; oppure (e) scioperi o controversie di lavoro non a livello nazionale/statale. La parte che richiede la Forza Maggiore dovrà prontamente comunicare all'altra parte le circostanze della Forza Maggiore, fornendone tutti i dettagli, e la cessazione delle stesse. Le date di consegna e le tempistiche di esecuzione saranno estese esclusivamente nei limiti della durata dell'Evento di Forza Maggiore. Le date di consegna e le tempistiche di esecuzione non saranno prorogate, ai sensi della presente articolo, se la consegna era dovuta prima del verificarsi dell'Evento di Forza Maggiore e tale consegna avrebbe potuto ragionevolmente essere eseguita alla scadenza pattuita. Qualora l'Acquirente riceva una comunicazione di Forza Maggiore da parte del suo cliente, egli avrà il diritto di trattare tale comunicazione come Evento di Forza maggiore, così come definito nel presente articolo e potrà notificare al Fornitore la sospensione dell'Ordine, senza alcun onere né obbligo di risarcimento e/o indennizzo o ad altro titolo. Qualora la sospensione dell'Ordine, sia a seguito della comunicazione inviata dal cliente dell'Acquirente, sia a seguito della comunicazione inviata dall'Acquirente o dal Fornitore, durasse più di 60 giorni, l'Acquirente potrà risolvere l'Ordine senza alcun onere né obbligo di risarcimento e/o indennizzo o ad altro titolo. In nessun caso il Fornitore avrà diritto all'adeguamento dei prezzi o ad altre agevolazioni finanziarie ai sensi del presente Ordine, a seguito di un Evento di Forza Maggiore, ivi compreso, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, il recupero dei costi sostenuti a seguito del verificarsi dell'Evento di Forza Maggiore. Ai fini di chiarezza, e nei limiti previsti dalla presente articolo, l'estensione delle date di consegna e delle tempistiche di esecuzione sono l'unico rimedio di cui può avvalersi il Fornitore. In caso di ridotta capacità produttiva, derivante o connessa ad un Evento di Forza Maggiore, che costringesse il Fornitore ad allocare la produzione e le consegne di beni o servizi oggetto del presente Ordine, diversamente da quanto pattuito, il Fornitore effettuerà tale allocazione, in modo tale da fornire all'Acquirente almeno la stessa percentuale della produzione totale di beni o servizi che l'Acquirente ha acquistato in media nei dodici (12) mesi immediatamente precedenti il verificarsi dell'evento di Forza Maggiore. Il Fornitore non avrà il diritto di allocare la produzione e le consegne dei beni o servizi oggetto del presente Ordine per motivi diversi, e con modalità diverse, rispetto a quanto stabilito nel presente articolo.

24. Unicità dell'accordo.

Questo Ordine è da intendersi come completa e integrale espressione della volontà delle parti, in relazione a quanto ne costituisce l'oggetto, e prevale su qualsiasi precedente o contemporaneo accordo tra le parti avente lo stesso oggetto, sia essa scritto o orale, salvo diversa pattuizione scritta delle parti. L'Ordine potrà essere firmato in una o più copie, ciascuna delle quali dovrà essere considerata un originale. Gli usi commerciali o i diversi rapporti precedentemente intercorsi tra le parti non dovranno considerarsi vincolanti ai fini dell'interpretazione del presente Ordine. L'eventuale invalidità, totale o parziale, di un articolo o paragrafo del presente Ordine non comporterà in alcun modo la nullità della parte rimanente del suddetto articolo o paragrafo, né tantomeno delle altre disposizioni contrattuali, che continueranno pertanto ad essere pienamente validi ed efficaci.

ALLEGATO A

Denominazione Fornitore:.....

Indirizzo.....

Numero di Telefono.....

-----/-----

DICHIARAZIONE

Spedizione merce di cui alla ns. fattura.

Il sottoscritto _____, in qualità di _____ di _____, con sede in _____, dichiara che la merce descritta nella/e nostra/e fattura/e di seguito elencata/e:

non rientra nell'elenco dei beni e tecnologie a duplice uso di cui all'Art. 3 del Regolamento CE 428/2009 come successivamente modificato e emendato; non ha, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, alcun impiego militare né alcun impiego come componenti di qualsiasi armamento, strumento o fornitura di utilizzo militare e; non è destinata ad alcun paese nei confronti del quale sia in vigore un embargo militare sancito dai competenti organi internazionali riconosciuti e non è soggetta a vendite triangolari con compratori non residenti in uno Stato dell'Unione Europea.

ACCETTAZIONE ORDINE

(il Fornitore dovrà inviare il presente documento, debitamente sottoscritto, a uno dei seguenti indirizzi: a) per fax al numero _____; b) per email in formato pdf al seguente indirizzo: _____)

ATT.: NUOVO PIGNONE INTERNATIONAL S.R.L./ NUOVO PIGNONE S.R.L./ NUOVO PIGNONE TECNOLOGIE S.R.L.

Via Felice Matteucci n. 2, (50127) Firenze

Abbiamo ricevuto il vostro Ordine d'Acquisto (i cui dettagli sono di seguito riportati) e vi confermiamo la nostra integrale accettazione di quanto nello stesso contenuto. Dichiariamo inoltre di aver preso visione delle Condizioni di Acquisto Standard di Baker Hughes ivi richiamate e di accettarne integralmente il contenuto.

Ordine d'Acquisto n° _____ del _____

Fornitore: _____

Firma: _____

Nome: _____

Titolo: _____

Data: _____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approviamo e accettiamo espressamente i seguenti articoli delle Condizioni di Acquisto Standard di Baker Hughes richiamante nell'Ordine:

- ART. 1 1. Accettazione delle condizioni
- ART. 2.1 Prezzi, tasse e imposte
- ART. 2.2 Pagamenti
- ART. 2.3 Garanzia
- ART. 2.4 B) Quantitativi
- ART. 2.5 Condizioni di noleggio
- ART. 3. 1, 3.2, 3.5 e 3.6 Consegna e trasferimento della proprietà
- ART. 4 Titolarità della proprietà dell'Acquirente
- ART. 5. Attività prestate in loco
- ART. 6.1 e 6.2 Modifiche
- ART. 7.1 Ispezioni/Test/Audits
- ART. 7.3 Richiamo dei beni
- ART. 7.4 Penali per costi amministrativi (Escape o RNC)
- ART. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 Garanzie
- ART. 9. Sospensione
- ART. 10.1, 10.2, 10.6, 10.4 Recesso e Risoluzione
- ART. 11.2, 11.3, 11.4 e 11.5 Indennizzi e assicurazione
- ART. 12. Cessione e subappalto
- ART. 13. Integrità
- ART. 14.3 Lavoro
- ART. 14.4 Immigrazione e visti
- ART. 14.5 Anti-Dumping
- ART. 14.7 Controllo delle esportazioni e conformità alle sanzioni
- ART. 14.9 Contrasto all'evasione fiscale
- ART. 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 Riservatezza, pubblicità e proprietà intellettuale
- ART. 19. Risoluzione delle controversie
- ART. 20 20. Rinuncia
- ART. 23. Forza maggiore
- ART. 24. Unicità dell'accordo

Fornitore: _____

Firma: _____

Nome: _____